

# COMUNE DI JESI

Provincia di Ancona

**Proponente: TUTELA AMBIENTALE E POLITICHE ENERGETICHE**

## ORDINANZA SINDACALE

**Numero: 105 Data: 28/10/2016**

**OGGETTO: ORDINANZA SINDACALE PROVVEDIMENTI PER LA  
RIDUZIONE DELLE POLVERI SOTTILI IN ARIA AMBIENTE - RIDUZIONE  
PERIODO DI RISCALDAMENTO E RIDUZIONE DELLE TEMPERATURE  
NEGLI EDIFICI**

## **IL SINDACO**

### **RICHIAMATI**

il D.Lgs. 13 agosto 2010 n. 155 “ Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”;

il D.Lgs. 351/1999 “ Attuazione della Direttiva 96/62/CE” in materia di valutazione della qualità dell’aria ambiente;

la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 52 dell’08/05/2007 “Valutazione e gestione della qualità dell’aria ambiente (D. Lgs. 4/8/1999 n. 351): zonizzazione del territorio regionale, piano di azione, individuazione autorità competente”, contenente le misure da attuare nel breve periodo, per ridurre il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme per l’inquinamento atmosferico oltre alla zonizzazione del territorio regionale ai fini della valutazione e gestione della qualità dell’aria;

la Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale n. 143 del 12/01/2010 di approvazione del Piano di Risanamento e Mantenimento della Qualità dell’aria ambiente che ha previsto una serie di misure strutturali, da adottare nel medio e lungo periodo, per ridurre le emissioni di sostanze inquinanti in atmosfera, investendo i maggiori settori emissivi;

### **DATO ATTO**

che la DACR n. 52/2007 sopra indicata ha collocato, nell’ambito della zonizzazione regionale, il territorio del Comune di Jesi in zona A definita quale zona in cui il livello di PM10 comporta il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme

### **CONSIDERATO**

che dall’Inventario delle Emissioni allegato al Piano di Risanamento e Mantenimento della qualità dell’aria di cui alla DACR n. 143/2010 sopra richiamata emerge che a livello regionale le emissioni di polveri provengono in larga parte dai macrosettori “trasporti” circa un 36,56%, oltre che dalla combustione non industriale (impianti residenziali, commerciali ed istituzionali) che contribuisce per un 21,16% e dai processi produttivi (13,48%).

### **VISTA**

la Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 14/02/2013, avente per oggetto “Provvedimenti per la riduzione della concentrazione delle polveri sottili PM10 in aria ambiente – Approvazione risoluzione Gianangeli per il Movimento 5 Stelle”;

### **DATO ATTO**

che all’art.1 “Provvedimenti di livello 1” del documento “Provvedimenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili nell’aria ambiente” approvato con DCC 17/2013 sono individuate le azioni che devono essere attuate sul territorio comunale indipendentemente dal numero di superamenti del limite di concentrazione del PM10 di 50 µg/mc ;

**RITENUTO** opportuno, al fine di non ingenerare confusione sulla durata dei provvedimenti, prevederne la ripresa automatica della presente Ordinanza ogni anno per i periodi indicati di seguito e fino a nuove disposizioni;

VISTO l'articolo 50 del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

## ORDINA

1. Dal 01 Gennaio al 31 Marzo e dal 01 Ottobre al 31 Dicembre di ogni anno e fino a nuova disposizione, nell'intero territorio Comunale, **il divieto di accensione** di fuochi liberi a cielo aperto per la combustione di qualunque materiale di origine vegetale;
2. Il **divieto di utilizzo** di olio combustibile BTZ ai sensi del Dlgs. 152/2006 parte quinta con efficacia permanente;
3. nel periodo 1 Novembre-15 Aprile (stagione termica) di ogni anno e fino a nuova disposizione :
  - a) **la riduzione ad 8 (otto) ore del periodo giornaliero massimo di funzionamento degli impianti di riscaldamento negli edifici ubicati sul territorio comunale**  
Sono esclusi:
    - gli impianti degli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi gli edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
    - gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.1 (3) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero edifici adibiti ad albergo, pensione ed attività similari;
    - gli impianti degli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
    - le strutture che per fini istituzionali o di servizio o per processi produttivi devono necessariamente rimanere in funzione per 24 ore (es: centrali operative di Forze dell'Ordine, impianti a ciclo produttivo continuo, ecc.);
    - gli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
    - gli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, al solo fine di produrre acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti.
  - b) **la riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del D.P.R. n. 412/1993, a max 19° con tolleranza di  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  per gli edifici, ubicati sul territorio comunale, classificati in base all'art. 3 del D.P.R. n. 412/93 nelle categorie E.1 (*Edifici adibiti a residenza e assimilabili*), E.2 (*Edifici adibiti a uffici e assimilabili*), E.4 (*Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili*), E.5 (*edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili*), E.6 (*edifici adibiti ad attività sportive*).**  
Sono esclusi:
    - gli ambienti adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi edifici adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili;
    - gli edifici rientranti nella categoria E.6 (1) di cui al D.P.R. n. 412/1993, ovvero piscine, saune e assimilabili;
  - c) **la riduzione della temperatura dell'aria negli ambienti, misurata come indicato all'art.1 comma 1, lettera w, del D.P.R. n. 412/1993, a max 17° C con tolleranza di  $\pm 2^{\circ}\text{C}$  per gli edifici, ubicati sul territorio comunale, classificati in base all'art.**

**3 del D.P.R. n. 412/93 nella categoria E.8 (*Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili*) di cui al D.P.R. n. 412/1993,**

Sono esclusi:

- gli ambienti degli edifici classificati come E.8 (*Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili*) nel caso in cui la presente prescrizione osti con le esigenze tecnologiche o di produzione (vedi ad es. impianti a ciclo produttivo continuo).
4. Il divieto di utilizzo, durante la stagione termica (1 Novembre-15 Aprile) e fino a nuova disposizione, nella pulizia stradale, delle spazzatrici non dotate di impianto di aspirazione con filtro antiparticolato o di altro sistema di abbattimento delle polveri;

**DISPONE**

Che la presente ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio;
- pubblicazione sito internet del Comune di Jesi, provvedendo a dare alla stessa idonea evidenza;
- comunicati stampa;

che ne sia effettuato l'invio ai seguenti settori del Comune di Jesi:

- Area Servizi Tecnici;
- Sportello Unico Servizi Jesi (SUSJ) perché fornisca opportuna informazione all'utenza
- Comando di Polizia Municipale per gli adempimenti di conseguenza;

Avverso il presente atto può essere proposto ricorso al TAR delle Marche ai sensi dell'art. 21 della legge n. 1034/71 entro 60 giorni dalla data di notifica; in alternativa può essere oggetto di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. n. 1199/71 entro il termine di 120 giorni dalla stessa data.

L'inottemperanza alla presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione prevista dall'art. 7 bis del D.lgs. 267/2000 e ai sensi dell'art. 650 del c.p.

La presente Ordinanza viene trasmessa alla Regione Marche - Servizio Territorio Ambiente Energia, alla Provincia di Ancona - Area Ecologia, alla Prefettura di Ancona

**IL SINDACO**

*(Dott. Massimo Bacci)*